



COMUNE DI SERMONETA

(Provincia di Latina)

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici e patrocinio gratuito agli organismi associativi

Approvato con deliberazione C.C. 34 del 16/12/2013

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

ART. 2 - ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

ART. 3 - OGGETTO

ART. 4 - NATURA DEI BENEFICI

CAPO II MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

ART. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 10 - ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE

ART. 11 - RENDICONTAZIONE

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

ART. 12 - SETTORI DI INTERVENTO

ART. 13 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 14 - ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

ART. 15 - ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, UMANISTICHE, SCIENTIFICHE, ARTISTICHE, DELLE SCIENZE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

ART. 16 - ATTIVITÀ A SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DELL'IMPEGNO CIVILE

ART. 17 - ATTIVITÀ E INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO

CAPO IV PATROCINIO COMUNALE

ART. 18 - OGGETTO

ART. 19 - DOMANDA DI PATROCINIO

ART. 20 - AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

ART. 22 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ART. 23 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

ART. 24 - NORME DI RINVIO E FINALI

ART. 25 - SANZIONI

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.

2. L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto comunale e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, economico e di impegno civile.

3. L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, si impegna a sostenere le iniziative realizzate, nell'ambito del territorio comunale e senza fini di lucro, in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, sociale ed educativo, tenendo conto delle seguenti finalità:

- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico ecc. del Comune;
- contribuire all'elevazione del livello della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;
- accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente che la rappresenta;
- sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del territorio.

4. L'Amministrazione comunale può stabilire di sostenere iniziative aventi le finalità di cui al comma precedente che si svolgano al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 - ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre allo scopo di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale è istituito un apposito Albo Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto comunale.

2. Al predetto Albo possono essere iscritte associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio del Comune di Sermoneta che perseguono finalità culturali, sociali, sportive, ricreative, di promozione del territorio (quali a titolo esemplificativo le associazioni pro-loco, le associazioni dilettantistiche, di beneficenza ecc..).

3. Ogni associazione che possieda le caratteristiche di cui ai precedenti commi può chiedere di essere iscritta nell'albo comunale presentando domanda al Comune di Sermoneta e allegando i seguenti documenti:

- Statuto e atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico;
- Elenco degli organi sociali e loro poteri;
- Copia del bilancio relativo all'anno precedente all'iscrizione (nel caso di nuova costituzione verrà presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione copia del primo bilancio approvato);
- Relazione sul tipo di attività sociali svolte e sugli interventi che intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- Impegno, reso dal legale rappresentante, a utilizzare tutti i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Sermoneta per il perseguimento delle attività sociali e, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo;

4. L'elenco delle associazioni è predisposto dalla Segreteria del Sindaco del Comune di Sermoneta e approvato annualmente dalla Giunta Comunale. La segreteria del Sindaco provvede anche alla cura degli aggiornamenti dell'albo e alla sua pubblicazione all'albo comunale on line.

5. Le associazioni iscritte sono tenute a inviare all'amministrazione copia dei bilanci annuali nonché a comunicare e documentare tutte le eventuali modificazioni dovessero essere apportate allo Statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.

6. In ogni momento la segreteria del Sindaco, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e nel caso provvedere alla cancellazione dall'Albo delle associazioni che non hanno più i suddetti requisiti.

7. L'Amministrazione può stipulare accordi, convenzioni o intese, comunque denominate, inerenti l'erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali solo con le Associazioni iscritte all'Albo Comunale.

ART. 3 - OGGETTO

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Sermoneta determina, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo del 14 marzo 2013, n. 33 i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

ART. 4 - NATURA DEI BENEFICI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere:

a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale al fine di sostenere le associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, risultanti dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale;

b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative, manifestazioni, eventi, progetti; quali estrinsecazione dell'attività amministrativa nell'interesse della collettività, che rientrano fra le funzioni attribuite ai Comuni, anche in base al principio di sussidiarietà richiamato dall'art.118 Costituzione;

c) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.

CAPO II MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai fini del presente regolamento destinatari dei benefici sono Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, Comitati, le associazioni d'arma, operanti nei settori di intervento di cui al Capo III e iscritte all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2.

2. Non sono compresi nell'applicazione del presente regolamento i contributi a Enti, Fondazioni, Istituzioni, ONG e organizzazioni di altro tipo a scopo sociale, umanitario e culturale di rilievo sovracomunale, per i quali la Giunta Comunale può approvare la concessione di contributi con proprio atto deliberativo indicando le modalità di erogazione e l'eventuale richiesta di rendicontazione.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di ammissione ai benefici, debitamente sottoscritte, debbono essere presentate al protocollo dell'Ente e indirizzate al Sindaco dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni di cui all'art.2.

2. Nella domanda di contributo devono essere indicate:

- denominazione dell'Ente, comitato, associazione, i dati identificativi della stessa (codice fiscale, partita IVA, ovvero codice fiscale del richiedente se l'associazione ne risultasse sprovvista, sede, recapito telefonico o eventuali altri recapiti, scopo sociale e indicazione dei poteri rappresentativi del soggetto firmatario della domanda);

- breve relazione sul tipo di intervento che si intende realizzare ovvero sull'attività svolta dall'associazione e sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo, con la relativa previsione di entrata e di uscita;

3. L'amministrazione predispone un modello per la compilazione della domanda disponibile e scaricabile dal sito internet del comune.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al Responsabile dell'Area competente in materia, il quale predispone apposita proposta di deliberazione per la determinazione e la concessione del contributo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

ART. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli settori di attività agli articoli di cui al capo III:

- a) privilegiare le manifestazioni che non prevedano contributi, rimborsi spese, tariffe da parte dei fruitori dell'iniziativa.
- b) privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
- c) privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani, degli anziani, dei portatori di disabilità e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
- d) considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
 - la qualità dell'attività;
 - il numero degli iscritti;
 - il numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;
 - il numero di anni di svolgimento continuativo della attività per la quale si richiede il contributo.

ART. 10 - ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE

1. Per le domande relative alle attività o alle singole manifestazioni pervenute entro il 31 dicembre la Giunta comunale può procedere all'approvazione di una deliberazione con la quale stabilisce l'assegnazione dei contributi alle singole associazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. L'erogazione del contributo alla quale si provvede con determinazione del Responsabile di Area competente, avviene dopo la realizzazione dell'iniziativa e su scorta della rendicontazione di cui al successivo articolo.

3. In caso di richiesta debitamente motivata può essere erogato il 50% della somma stanziata a contributo antecedentemente alla realizzazione dell'iniziativa, mentre la liquidazione a saldo del contributo concesso avviene ad attività conclusa su presentazione di adeguata rendicontazione.

4. In mancanza della richiesta di cui al comma precedente la liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla documentazione di cui al successivo art. 11.

5. La Giunta comunale può stabilire, su richiesta motivata dell'associazione e con propria deliberazione, di erogare il contributo nella misura del 100% qualora il tipo di iniziativa implichi tale necessità, con l'obbligo di rendicontare entro 30 giorni dalla manifestazione, evento, ecc. o dalla chiusura dell'attività.

6. Non sono ammessi a contributo i soggetti che non abbiano rendicontato benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE

1. A conclusione dell'attività per le quali è stato richiesto e concesso il contributo e, comunque, non oltre i sei mesi successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, i soggetti destinatari del contributo sono tenuti a presentare all'amministrazione:

- rendicontazione delle spese sostenute e delle eventuali entrate corredata da documenti fiscali giustificativi delle spese almeno nella misura pari all'importo del contributo concesso;
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva delle attività effettivamente svolte.

2. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati.

3. Nel caso in cui, successivamente alla erogazione del contributo nella misura del 50% del contributo concesso da parte dell'amministrazione, non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale il contributo era stato richiesto, il soggetto richiedente dovrà restituire al Comune la somma percepita entro trenta giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa, fatte salve le spese sostenute e debitamente documentate.

4. La mancata presentazione del rendiconto ovvero della relazione di cui comma 1, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte, comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata e la cancellazione dall'albo.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

ART. 12 - SETTORI DI INTERVENTO

1. Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento indicati negli articoli successivi.

2. Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

ART. 13 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

ART. 14 - ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE

1. L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

ART. 15 - ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE, UMANISTICHE, SCIENTIFICHE, ARTISTICHE, DELLE SCIENZE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali e politiche giovanili, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;

- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

ART. 16 - ATTIVITÀ A SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DELL'IMPEGNO CIVILE

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione dell'impegno civile e sociale, alla beneficenza, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da inquinamento, catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

ART. 17 - ATTIVITÀ E INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà locale.

CAPO IV PATROCINIO COMUNALE

ART. 18 - OGGETTO

- 1. Si intende per patrocinio la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale ad una determinata iniziativa.
- 2. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dal Sindaco alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

3. Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

4. La concessione di patrocinio comporta l'obbligo in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sui materiali pubblicitari dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "*con il patrocinio del Comune di Sermoneta*" e lo stemma del Comune.

5. La concessione del patrocinio non esonera il richiedente dall'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

6. E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

ART. 19 - DOMANDA DI PATROCINIO

1. La domanda per la concessione del patrocinio deve essere indirizzata al Sindaco e contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione, comitato, soggetto pubblico o privato;
- generalità, residenza, numero di codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione o iniziativa;
- relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta (descrizione dell'iniziativa, finalità della stessa, attinenza ai compiti dell'Amministrazione, tempi, luogo, costo complessivo, altri patrocini richiesti);
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 20.

2. Il patrocinio viene concesso tenendo conto dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- rilevanza nell'ambito dei settori di cui al capo III;
- assenza di fini di lucro.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE

1. Le concessioni di patrocinio non costituiscono causa di esenzione dal pagamento dei tributi o tariffe comunali tranne nei casi espressamente previsti dai singoli Regolamenti comunali per sgravi e agevolazioni ovvero per espressa deliberazione della Giunta Comunale e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, stabilirne la revoca.
4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

ART. 22 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome o lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

ART. 23 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Dlgs. 33/2013 il presente regolamento deve essere pubblicato nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune.
2. In base a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013 ciascuna Area, contestualmente alla liquidazione, provvede alla pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici con l'indicazione dei relativi importi.

ART. 24 - NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

ART. 25 - SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso, l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio e la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 2, co. 6.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo, intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento viene, altresì, ripubblicato all'Albo per ulteriori 15 giorni dall'esecutività e pubblicato sul sito web del Comune, al fine di garantirne la massima conoscibilità.

3. Con decorrenza dalla entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate. In particolare vengono abrogate:

- le norme contenute nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 12/11/1998 nella parte in cui vengono disciplinate le disposizioni relative all'oggetto del presente regolamento;
- il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 28/11/2003.